

Profili retorici in Plin. *Epist.* 8.18 (sul testamento di Domizio Tullo)

Suscitò a Roma molta sorpresa l'apertura del testamento di Domizio Tullo¹. Questi e il fratello, Domizio Lucano, erano stati adottati dal celebre oratore

* Il presente contributo è stato realizzato con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP F53D23003280006 - Codice progetto 20223Z3C9W_002, PRIN 2022 (*Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in the Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*).

¹ È stato ipotizzato, com'è noto, che il testamento di Domizio Tullo corrisponda al cosiddetto *testamentum Dasumii*, l'importante documento epigrafico al centro di un lungo dibattito tra gli studiosi (CIL, VI 10229 + AE 1976, 77): v. G. Di Vita Évrard, *Le testament dit "de Dasumius": testateur et bénéficiaires*, in C. Castillo, J.M. Bañales, R. Martínez, R. Serrano (a c. di), *Novedades de epigrafía jurídica romana en el último decenio: Homenaje al prof. Álvaro D'Ors. Actas del coloquio internacional AIEGL (Pamplona, 9-11 de abril de 1987)*, Pamplona 1989, 159 ss.; W. Eck, J. Heinrichs, *Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1993, 189 ss.; R. Neudecker, M.G. Granino Cecere, *Antike Skulpturen und Inschriften im Institutum Archaeologicum Germanicum*, Wiesbaden 1997, 152 ss., nr. 87, figg. 169-172. V. altresì J.W. Tellegen, *The Roman Law of Succession in the Letters of Pliny the Younger I*, Zutphen 1982, 69 ss.; v. pure J.W. Tellegen, *Slaves, Substitutes and Sources*, in F. Pastori (a c. di), *Studi in onore di A. Biscardi IV*, Milano 1983, 518 ss.; A.A.F. Rudorff, *Das Testament des Dasumius*, in ZGR. 12, 1845, 314; Th. Mommsen, *CIL. VI 10229*, 170 che concorda con la ricostruzione di Rudorff; V. Arangio-Ruiz, FIRA.III² 133. Ha confutato la congettura della corrispondenza fra i due testamenti, offrendo altresì integrazioni alla ricostruzione epigrafica, A.M. Canto, *CIL VI 10229: ¿El testamento de Licinio Sura?*, in *Chiron* 21, 1991, 277 ss., prospettando un'altra supposizione, e cioè che il testatore dell'atto conservato nell'epigrafe possa individuarsi in Licinio Sura, il quale fu console per tre volte (nel 97, 102 e 107 d.C.) e, ricoprendo un alto ruolo di comando, accompagnò nelle guerre daciche Traiano, del quale fu grande amico, caldeggiandone, collocandosi tra i maggiori sostenitori, la sua candidatura all'impero. Dimostrò pure doti di abilità diplomatica, palesate nel concordare la pace con Decebalo. Ebbe inoltre legami di amicizia anche con Plinio, come hanno ricordato recentemente L. D'Amati, *La sepoltura non è per tutti*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (a c. di), *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für-Scritti in onore di L. Peppe*, Lecce 2021, 131 nt. 38 e P. Starace, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traiana*, Torino 2022, 20 e nt. 33. Non molto altro si sa della sua biografia, sulla quale di recente v. pure I. Rodà de Llanza, *Lucius Licinius Sura, Hispanus*, in *Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, 29. September-2. Oktober 2013*, Cluj-Napoca 2014, 21 ss., che ha però giudicato «rocambolosa» la tesi della Canto (28). Nell'analizzare la fonte epigrafica M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, spec. 17 ss., ha sottolineato che quello di Dasumio appare «veramente il testamento tipico del ricco romano che a tutto provvede minutamente, al patrimonio come alla tomba; che, aggiungendo all'istituzione di erede infinite disposizioni particolari, non dimentica nessuno, né l'imperatore, né i moltissimi amici, né i servi fedeli, ma non scorda neppure le offese ricevute» (18 s.). Pure nel testamento di Tullo, come emerge dal racconto di Plinio, è riconoscibile una cura nella distribuzione del patrimonio. Ma al di là di queste caratteristiche, peraltro comuni, per l'appunto, agli atti di ultima volontà dei romani facoltosi, non affiorano solidi argomenti per confermare le ipotesi formulate.

Gneo Domizio Afro², ma erano figli di Sesto Curvio Tullo, trisavolo materno di Marco Aurelio, condannato a morte da Claudio³.

Il racconto epistolare di Plinio presenta un esordio già capace di incuriosire il destinatario della lettera, Rufino⁴, attraverso il richiamo ad un luogo comune (*quod creditur vulgo*) – il che è un dato interessante anche ai nostri occhi di contemporanei, permettendoci di cogliere un’idea radicata nella mentalità romana – e cioè che «i testamenti degli uomini riflettano il carattere del testatore»⁵: uno stereotipo confutato dalle disposizioni testamentarie illustrate nell’epistola⁶. In tal maniera Plinio prepara il lettore a sorprendersi a sua volta. Innesca così il *pathos*, l’elemento su cui Aristotele nella *Rettorica* discorre diffusamente nel secondo libro, e che costituisce un caposaldo delle tecniche retoriche. È infatti l’«insieme delle passioni da suscitare, la vita emotiva, che diviene oggetto di analisi e motivo dell’argomentare», «l’espedito più immediato per provocare la partecipazione», stimolando le emozioni (*movere*), «dell’uditorio o del lettore»⁷.

La narrazione pliniana si articola con una sequenza di contrappunti. A cominciare dal contrasto tra la condotta di vita di Tullo e il suo comportamento al cospetto della morte. L’una da disprezzare, l’altro degno di approvazione. Tullo,

² Raggiunse il consolato nel 37 d.C., morì nel 59 d.C. e probabilmente adottò i due fratelli nel 41-42: v. L. Lenaz, *Plinio il Giovane. Lettere ai familiari*, Milano 2011⁵, 663 nt. 5; A. Cavarzere, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico*, Roma 2000, 222 ss., 237; PIR. III, 126.

³ Su queste figure – esaltate da Marziale come fulgido esempio di *pietas* fraterna (*Epigr.* 1.36, 5.28.3), mentre Plinio nella lettera fa trasparire un suo giudizio non certamente positivo (8.18.5-6) – v. di recente S. Querzoli, *I testamenti e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000, 111 nt. 21, F. Chausson, *Amitiés, haines et testaments à Nîmes, en Bétique et à Rome: Cn. Domitius Afer, Sex. Curvius Tullus et leur descendance*, in F. Chausson, C. Berrendonner, M. Christol (a c. di), *Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, militaires, notables dans les provinces d’Occident (Espagnes, Gaules, Germanies, Bretagne)*, Paris 2010, 191 ss. e C. Letta, *Il legame vitale con l’antico di un umanista del nostro tempo: la collezione epigrafica di Detlef Heikamp*, in F. Paulucci (a c. di), *Epigrafia tra erudizione antiquaria e scienza storica. Ad honorem Detlef Heikamp*, Firenze 2019, 152. Sui due fratelli (entrambi diventati consoli in età flavia, e a Domizio Tullo furono affidati importanti e non pochi incarichi, sia nell’esercito e sia nell’amministrazione) si rinvia inoltre a PIR. III, 152 e 167 e sul padre naturale a PIR. II, 1623 (*Sex. Curvius Tullus*).

⁴ È forse il senatore ricordato da Plinio in *Epist.* 9.23.4.

⁵ *Epist.* 8.18.1: *Falsum est nimirum, quod creditur vulgo, testamenta hominum speculum esse morum...*

⁶ J. Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmissions des patrimoines par voie testamentaire à l’époque républicaine et du principat*, Napoli 2022, 15, 69, ha intravisto in queste considerazioni di Plinio un riflesso particolarmente chiaro della concezione del testamento quale *speculum morum*, che è un dato rilevante per inquadrare il fenomeno della successione testamentaria non solo dal punto di vista giuridico ma anche sociale.

⁷ B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano 2015¹⁶, 27, 268.

infatti, scrive Plinio, «risultò migliore in morte che non in vita»⁸.

E ciò perché durante la sua esistenza aveva ceduto ai cacciatori di eredità⁹, lasciandosi circuire¹⁰. Ma evidentemente li aveva solo assecondati e poi raggirati, lascia intendere Plinio, vista la rettitudine morale dimostrata nel testamento, in cui ogni cosa fu regolata nel perfetto rispetto della *pietas*, «tanto più grande perché inattesa», afferma, inserendo un'altra antitesi, in cui la tecnica della contrapposizione ha l'effetto di enfatizzare l'apprezzamento¹¹.

Colpisce anche l'uso del termine *pietas*, che Plinio mostra di saper adoperare in maniera assai appropriata dal punto di vista giuridico¹², cioè secondo l'accezione tecnica assunta nel linguaggio del diritto, atta ad indicare l'*officium pietatis*, «il dovere di affetto»¹³, che regge la solidarietà familiare tra gli stretti congiunti, e che, se disatteso, rende il testamento 'inofficioso', quindi inefficace¹⁴.

Rispettando la *pietas*, dunque, Tullo «nominò erede la figlia, che aveva in

⁸ Epist. 8.18.1: ... *Domitius Tullus longe melior apparuerit morte quam vita*.

⁹ Gli *hereditariae*, fra i quali Plinio (in Epist. 2.20.7) annovera Regolo, un oratore del quale ha una infatti una pessima concezione (v., da ultimo, A. Arnese, *Advocati fides e strategie difensive nelle Lettere di Plinio*, Bari 2023, 9 nt.19, 33, 43). La riprovazione nei riguardi di questi personaggi ricorre spesso nelle pagine degli scrittori latini. Celebri quelle delle Satire di Orazio (2.5) e Giovenale (12.93-130).

¹⁰ Epist. 8.18.2: ... *se captandum praebuisset* ...

¹¹ Epist. 8.18.2: *In summa omnia pietate plenissima ac tanto magis inexpectata sunt*.

¹² D'altronde aveva patrocinato processi in materia successoria dinanzi ai Centumviri, cioè i giudici competenti, come risulta da Epist. 4.22, dove racconta di aver parlato al cospetto delle quattro sezioni riunite del tribunale centumvirale. V. pure Epist. 1.18.3 e 6. In Epist. 5.9.1 vengono menzionati i *decemviri stilitibus iudicandis*, sulla cui competenza, dopo la riforma augustea, e di quella del *praetor (hastarium o ad hastam)* citato in Epist. 5.9.5, all'interno della corte centumvirale, v. L. Gagliardi, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano 2002, 51 ss., il quale ha esaminato anche i passi pliniani. V. anche F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa 2012, 33 ss., con specifico riferimento alle cause trattate da Plinio dinanzi ai Centumviri.

¹³ Valore sul quale v. per tutti M. Marrone, *Querela inofficiosi testamenti*, Palermo 1962, 37 e L. Di Lella, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria*, Napoli 1972, 13. Più di recente, anche per un quadro bibliografico, v. D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di «querela inofficiosi testamenti» I. Le origini*, Napoli 2012, spec. 8 ss., 65 ss. e G. Cunnigam, *The Place of Rhetoric in Late Republican Law: Some Thoughts and the querela inofficiosi testamenti*, in *Principle and pragmatism in Roman Law*, Oxford 2020, 79 ss. Sull'*officium pietatis* nei riguardi dei figli come sentimento conforme alla natura, v. ultimamente Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 158 ss. V. altresì F. Nasti, *Le opere istituzionali 'brevis': la prima sezione dell'enchiridion di Pomponio*, F. Nasti e G. Santucci (a c. di), *Discussioni sui giuristi romani. A partire dagli Scriptores iuris Romani*, Torino 2024, 126.

¹⁴ Querzoli, *I testamenti e gli officia pietatis* cit., 110 s. ha censito i riferimenti alla *pietas* nelle *Epistulae* di Plinio.

comune con il fratello, il quale l'aveva adottata, e beneficiò i nipoti con molti e piacevolissimi legati e anche un pronipote»¹⁵.

Altri contrappunti emergono dalla disamina delle contrastanti opinioni che circolavano nella città riguardo alla vicenda¹⁶. Alcuni tacciavano Tullo di essere «ipocrita, ingrato, immemore»: accuse ingiuste, però, secondo Plinio, da ribaltare contro chi le formulava, dato che, in definitiva, finivano per disapprovare un corretto comportamento «da padre, da nonno, da bisnonno», paragonandolo a quello di chi fosse stato privo di figli¹⁷. «Altri invece lo lodavano per aver frustrato le improbe aspettative di coloro che non è consueto, con i tempi che corrono, gabbare in tal modo»¹⁸. Si reputava, inoltre, che Tullo non sarebbe stato libero di morire confezionando un testamento diverso, perché in realtà non aveva lasciato alla figlia delle risorse, ma le aveva soltanto restituito le sostanze delle quali grazie a lei si era arricchito¹⁹. Infatti, Curtilio Mancina, che detestava il genero Domizio Lucano (fratello di Tullo), istituì quale erede la propria nipote, nonché figlia di costui, a condizione che fosse sottratta alla *patria potestas*²⁰. Il padre la affrancò, ma lo zio la adottò. Ciò servì ad eludere il vero senso del testamento, perché Tullo, che possedeva l'intera proprietà familiare assieme al fratello, rimise poi sotto la potestà paterna la figlia emancipata, adottata in definitiva solo con finalità fraudolente, sicché Domizio con la figlia ottenne in più una enorme ricchezza²¹.

L'esposizione continua con un'altra gamma di contrappunti: la sorte dei due fratelli e quella del padre naturale, Sesto Curvio Tullo; l'ostilità contro costui del loro padre adottivo, Domizio Afro, che invece fu la fonte della loro felicità; il destino dell'eredità di Afro (autore di un testamento orale dinanzi a testimoni, poi

¹⁵ *Epist.* 8.18.2: *reliquit filiam heredem, quae illi cum fratre communis, quia genitam fratre adoptaverat. Prosecutus est nepotes plurimis iucundissimisque legatis, prosecutus etiam pronepotem.*

¹⁶ *Epist.* 8.18.3: *Ergo varii tota civitate sermones.*

¹⁷ *Epist.* 8.18.3: *alii fictum, ingratum, immemorem loquuntur seque ipsos, dum insectantur illum, turpissimis confessionibus produnt, ut qui de patre, avo, proavo quasi de orbo querantur.*

¹⁸ *Epist.* 8.18.3: *alii contra hoc ipsum laudis ferunt, quod sit frustratus improbas spes hominum, quos sic decipi pro moribus temporum est.*

¹⁹ *Epist.* 8.18.3: *Addunt etiam non fuisse ei liberum alio testamento mori; neque enim reliquisset opes filiae, sed reddidisse, quibus auctus per filiam fuerat.*

²⁰ Uno stratagemma analogo aveva utilizzato Regolo: *Epist.* 4.2.

²¹ *Epist.* 8.18.4: *Nam Curtilius Mancina perosus generum suum Domitium Lucanum (frater is Tulli) sub ea condicione filiam eius, neptem suam, instituerat heredem, si esset manu patris emissa. Emiserat pater, adoptaverat patruus, atque ita circumscripto testamento consors frater in fratris potestatem emancipatam filiam adoptionis fraude revocaverat, et quidem cum opibus amplissimis.* Su questa macchinazione si è soffermata di recente I. Di Risio, *Sullo stile epigrammatico delle 'Epistulae' di Plinio il Giovane*, in *Studi Urbinati/B3. Linguistica letteratura arte LV* 1981/1982, 201 nt. 16.

però pentendosene)²² finita comunque alla figlia di Tullo, a sua volta istituito erede dal fratello Domizio che l'aveva preferito alla figlia peraltro da lui adottata.

Rappresentò quasi una fatalità, racconta Plinio, «che quei due si arricchissero contro la volontà di chi li arricchiva. Anzi, Domizio Afro li accolse nella propria famiglia adottandoli, lasciò un testamento nuncupativo dicotto anni prima in presenza di testimoni e poi da se stesso così disapprovato al punto che si adoperò affinché fossero confiscati i beni del padre di costoro²³. Sorprendente l'aprezza di costui e la felicità di quelli; l'aprezza di Afro, che volle scacciare dal novero dei cittadini colui alla cui paternità si era associato; la felicità di quei due, ai quali, in luogo del padre, toccò chi li aveva privati del padre. Ma anche questa eredità di Afro, come tutti gli altri beni acquistati in comune, doveva tramandarsi alla figlia di quel fratello, da cui Tullo era stato istituito erede e preferito alla figlia, onde assicurare a costei la benevolenza di Tullo»²⁴.

Dal quadro descritto emerge una raffigurazione torbida del carattere di Tullo, sodale del fosco fratello Lucano, e ancor più negativa appare la figura del loro genitore naturale, all'opposto di quella del padre adottivo. Il che fa da contrappunto alla qualità che invece presenta il testamento di Tullo, perciò degno di maggior lode, commenta Plinio, perché completamente conforme a *pietas*, *fides*, *pudor* e finalizzato alla giusta distribuzione del dovuto a ciascuno dei parenti secondo i meriti, e anche alla moglie²⁵, che ottenne bellissime ville e molto de-

²² *Nuncupatum* è il vocabolo che Plinio impiega, ancora una volta dando prova di un uso appropriato del linguaggio tecnico-giuridico, alludendo appunto alla *nuncupatio* (riferimento molto raro nelle fonti letterarie: Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 106) e cioè al «vero fulcro del testamento», tanto nella *mancipatio familiae* che nel *testamentum per aes et libram*, sebbene «la forma puramente orale» si avviasse progressivamente a cadere completamente in desuetudine già verso la metà del secondo II secolo d.C. (v. S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano. Contributo allo studio delle forme testamentarie* I, Milano 1982, 40 ss.): ed è significativo che Plinio abbia avuto cura di sottolineare il ricorso a questo tipo di testamento, lasciando così intendere che, già ai suoi tempi, dovesse essere alquanto inconsueto.

²³ Nell'atteggiamento tenuto da Afro nei riguardi del proprio testamento, Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 66 ha intravisto un segnale di timore per il rischio di dissipazione del patrimonio.

²⁴ *Epist.* 8.18.5-7: *Fuit alioqui fratribus illis quasi fato datum, ut divites fierent invitissimis, a quibus facti sunt. Quin etiam Domitius Afer, qui illos in nomen adsumpsit, reliquit testamentum ante decem et octo annos nuncupatum adeoque postea improbatum sibi, ut patris eorum bona proscribenda curaverit. Mira illius asperitas, mira felicitas horum: illius asperitas, qui numero civium excidit, quem socium etiam in liberis habuit; felicitas horum, quibus successit in locum patris, qui patrem abstulerat. Sed haec quoque hereditas Afri ut reliqua cum fratre quaesita transmittenda erant filiae fratris, a quo Tullus ex asse heres institutus praelatusque filiae fuerat, ut conciliaretur.*

²⁵ Per manifestarle una particolare gratitudine, secondo Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 189, come si desume, peraltro, e in maniera piuttosto chiara, da quanto Plinio poi espone.

naro²⁶. E a questo punto, al ritratto della moglie, che pare incarnare il modello tradizionale e ideale della donna romana²⁷ – «ottima e pazientissima», «di nobili natali e di specchiati costumi», «tanto più meritevole delle attenzioni del marito, perché era stata biasimata di averlo sposato» (e qui s’incontra così un altro contrasto) «avanti con gli anni, vedova da lungo tempo e madre»²⁸ – Plinio ricorre ad un ulteriore contrappunto. E cioè quello tra tutte le doti esemplari della donna e la rappresentazione di Tullo, intrisa di ironia, se non proprio di sarcasmo, tanto da rasentare il grottesco²⁹: «un uomo ricco, ma vecchio, di salute così malferma da risultare rivoltante ad una moglie sposata da giovane; rattappito, paralizzato in tutte le membra, e che non si godeva più le tante ricchezze se non con gli occhi, non potendosi muovere nel letto se non aiutato da qualcuno. E persino (disgustoso e miserando a narrarsi)», afferma Plinio, accentuando la dose di *pathos*, «costretto a farsi lavare i denti. Nel lamentarsi delle miserie della sua

²⁶ *Epist.* 8.18.7-8: *Quo laudabilius testamentum est, quod pietas, fides, pudor scripsit, in quo denique omnibus adfinitatibus pro cuiusque officio gratia relata est, relata et uxori. Accepit amoenissimas villas, accepit magnam pecuniam...* A voler rapportare l’informazione alla disciplina augustea contenuta nella *lex Iulia et Papia Poppaea*, occorre considerare che, ai sensi della *Iulia*, le vedove avevano entro un anno dalla morte del marito la piena capacità di acquisire quote di eredità e legati secondo il testamento; scaduto tale termine (o quello, per le donne divorziate, di sei mesi dallo scioglimento del matrimonio) la *lex* iniziava a considerarle come celibi e a colpirle con una *incapacitas* totale. La *Papia Poppaea* prolungò a due anni il periodo decorrente dalla morte del marito e fissò in un anno e sei mesi quello dal *repudium* (quindi solo limitatamente al divorzio unilaterale). Dal racconto di Plinio non affiora alcun riferimento al quadro legislativo testé sintetizzato, né ad una eventuale clausola testamentaria che subordinasse i lasciti alla condizione di permanenza della moglie nello stato vedovile (*condicio viduitatis*), situazione alla quale la donna poteva sottrarsi, evitando nel contempo le sanzioni di diritto ereditario sancite dalla stessa legge, prestando il giuramento *procreandae subolis gratia*: precetti della *lex Iulia et Papia Poppaea*, questi, sui quali v. ultimamente F. Bonin, *Concreta operatività e impatto storico della disciplina delle seconde nozze nel contesto della legislazione caducaria*, in *Annali 2023 del Dipartimento Jonico, Anno XI*, Taranto 2023, spec. 39 ss. (reperibile online <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>).

²⁷ Ancora vivo nel famoso ‘elogio di Claudia’, risalente alla fine del II secolo d.C. (CIL², 1211 = ILLRP 973), l’epigrafe sepolcrale che ritrae una donna «bella» (*Heic est sepulcrum huius pulcrum pulcrae feminae*), che «amò il marito con tutto il cuore» (*Suom mareitum corde deilexit sovo*), «mise al mondo due figli» (*Gnatos duos creavit*), «amabile nel parlare, onesta nel portamento» (*Sermone lepido, tum autem incessu commodo*), «custodi la casa, filò la lana» (*Domum servavit, lanam fecit*): per tutti, v. F. Cenerini, *La donna romana*, Bologna 2002, 11 s. e F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal “domum servare” e “lanam facere” al “meretricio more vivere”*, in *QLSD*. 4, 2014, 62.

²⁸ *Epist.* 8.18.8: *... uxor optima et patientissima ac tanto melius de viro merita, quanto magis est reprehensa, quod nupsit. Nam mulier natalibus clara, moribus proba, aetate declivis, diu vidua, mater olim, parum decore secuta matrimonium videbatur ...*

²⁹ Lo ha colto Di Risio, *Sullo stile epigrammatico* cit. 202.

infermità, fu spesso udito dire, lui stesso, che era ridotto a leccare ogni giorno le dita dei propri servi³⁰.

Tuttavia, pur moribondo, «viveva e voleva vivere», «confortato soprattutto dalla moglie, che con la propria devozione trasformò in gloria l'errore di aver consentito a quel matrimonio»³¹. Ancora un contrasto, questo, qui fra vita e morte, che peraltro rappresenta un motivo ricorrente nella tradizione declamatoria³². Lo si avverte in maniera particolare nella stessa raffigurazione del testamento come *voluntas ultra mortem*: l'immagine che s'incontra nella *Declamatio minor* pseudoquintiliana 308, assai efficace nel rappresentare la volontà che, espressa in vita, resiste al trapasso, costituendo così, grazie alla sua persistenza, un conforto (*solacium*) al cospetto della morte e dopo di essa³³.

³⁰ Epist. 8.18.9: ... *divitis senis ita perdit morbo, ut esse taedio posset uxori, quam iuvenis sanusque duxisset; quippe omnibus membris extortus et fractus tantas opes solis oculis obibat ac ne in lectulo quidem nisi ab aliis movebatur; quin etiam (foedum miserandumque dictu) dentes lavandos fricandosque praebebat. Auditum frequenter ex ipso, cum quereretur de contumeliis debilitatis suae, digitos se servorum suorum cotidie lingere.*

³¹ Epist. 8.18.10: *Vivebat tamen et vivere volebat, sustentate maxime uxore, quae culpam inchoati matrimonii in gloriam perseverantia verterat.*

³² Sen. Contr. 7.1.9; Calp. Fl. 23 e 38: v. F. Citti, L. Pasetti, *Declamazione e stilistica*, in M. Lentano (a c. di), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015, 126. Simile è la contrapposizione tra vita e *tempus*, su cui v. L. Pasetti, *Filosofia e retorica di scuola nelle «Declamazioni Maggiori» pseudoquintiliane*, in F. Gasti e E. Romano (a c. di), *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma. Atti della VI Giornata ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 4-5 aprile 2006)*, Pavia 2008, 133 ss.

³³ Ps. Quint. Decl. min. 308.1.4 [Shackleton Bailey, 1989]: *Neque enim aliud videtur solacium mortis quam voluntas ultra mortem*. Sulla declamazione, intitolata *Duo testamenta* (nella quale la questione da discutere è così testualmente posta: un tale istituì erede un amico nel primo testamento; ne confezionò poi un secondo istituendo un altro amico; il testatore morì; il testamento più recente venne invalidato; l'erede istituito nel primo e i parenti si disputano i beni ereditari), v. ultimamente F. Lamberti, *Testamenta e propinquitas nella Declamatio minor 308 (duo testamenta)*, in L. D'Amati e L. Garofalo (a c. di), *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli 2024, 405 ss. (= *QLSD*. 14, 2024, 69 ss.): un contributo, ricco di nuove considerazioni sui primi 15 paragrafi (ossia quelli di maggiore interesse per un giurista) del testo pevenutoci, in cui non manca l'evidenza riconosciuta all'importanza del punto riguardante l'idea della *voluntas* dello scomparso che si protrae *ultra mortem*, quale convinzione che «porta conforto nel pensare alla morte» (419 ss.). L'Autrice offre inoltre un limpido quadro delle caratteristiche e funzioni nonché della struttura e natura della raccolta delle *Minores* (407 ss.). La *Declamatio minor 308* – sulla quale di recente v. pure A.M. Rodríguez González, *Duo testamenta (Ps.-Quint. decl. min. 308). El derecho en la escuela*, in *Athenaeum* 101.II, 2013, 569 ss. – contiene anche una 'parafresi' (*Testamenta ultima rata sint. Intestatorum sine liberis mortuorum bona proximi tenent*) di XII Tab. V, 3-4 (3. UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELAVE SVAE REL, ITA IUS ESTO. 4. SI INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HERES NEC ESCIT, ADGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO), su cui si segnala l'acuta analisi di D. Mantovani, *Declamare le Dodici Tavole: una parafresi di XII Tab. V, 3 nella declamatio minor 264*, in *Fundamina* 20(2), 2014, 604 s. Il tema del testamento, oltre che nella 308 e, per l'appunto, nella 264, che si riferisce alla *lex Voconia* del 169 a.C. (*fraus legis Voconiae*),

La narrazione si avvia al termine con una frase ad effetto: «eccoti informato di tutte le chiacchiere della città, giacché tutte riguardano Tullo» (*habes omnes fabulas urbis; nam sunt omnes fabulae Tullus*)³⁴, chiosa Plinio, rivolgendosi al suo interlocutore e ricorrendo ad un «parallelismo» caratterizzato «dalla precisa corrispondenza dell'isosillabismo e dal poliptoto che interessa non una sola parola ma la coppia aggettivo-sostantivo»³⁵.

Ebbene, Plinio nella composizione dell'epistola, da valido allievo qual era di Quintiliano³⁶, dimostra di saper adoperare con grande naturalezza ed efficacia un vario armamentario retorico: il *pathos*, preparato dalla sorpresa ed alimentato dalla descrizione di sentimenti e comportamenti buoni confrontati con trame sordide; l'ironia³⁷, sino al sarcasmo e al grottesco (che accrescono il *pathos*); antitesi³⁸, che si susseguono in un ritmo serrato e s'intrecciano fra loro, evocando la tecnica del contraddire, o *antilogía*³⁹.

ricorre diffusamente anche in altre *Declamationes minores* – è infatti un tema assai valido per l'esercizio scolastico di retorica giuridica, soprattutto giudiziaria – specialmente nella 268 (concernente il caso di tre fratelli, ossia un oratore, un medico e un filosofo, in competizione per il patrimonio del padre che aveva istituito come erede quello fra i tre in grado di dimostrare di avere più largamente giovato ai concittadini: v. spec. M.F. Buffa Giolito, *Contendunt orator, medicus, philosophus: retorica giuridica/giudiziaria in Ps. Quintiliano decl. min. 268*, in «*Euphrosyne*» 30, 2002, 89 ss.), oppure nella 318 (riguardante il legato *inter liberos*) e nella 332 (su *divitis et pauperis testamenta*), ma anche nelle 261, 268, 273, 275, 311, 312, 327, 328, 345, 367, 374, 378, 380 e 388. Riferimenti al testamento – argomento che ricongiunge scuola declamatoria e «quotidianità del foro», come hanno osservato B. Santorelli, A. Stramaglia, [*Quintiliano*] *Il muro con le impronte di una mano* (*Declamazioni maggiori, I*), Cassino 2017, 14 – appaiono ovviamente pure nelle *Declamationes maiores* [Håkanson, 1982], soprattutto nella prima (1.2.6, 1.16.8), nella seconda (2 *exord.* 10, 2.4.19, 2.5.3, 2.14.5, 2.15.2), nella quinta (5.8.15), nella diciassettesima (17.10.3) e nella diciannovesima (19.16.26).

³⁴ *Epist.* 8.18.11.

³⁵ Di Risio, *Sullo stile epigrammatico*, cit., 202.

³⁶ Sulla formazione trasmessagli dal maestro v. di recente Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 21 ss., e *Non pro se sed pro causa defendere. Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP*. 12, 2019, 8 ss., nonché I.G. Mastroiosa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne Études réunies par Perrine Galand, Fernand Hallyn, Carlos Lévy et Wim Verbaal*, Turnhout 2010, 125 ss.

³⁷ Tropo di parola e di pensiero, come puntualizza H. Lausberg, *Elementi di retorica*, trad. it. L. Ritter Santini, Bologna 1969, 128, 237. V. pure G. Bottiroli, *Retorica. L'intelligenza figurale nell'arte e nella filosofia*, Torino 1993, 58 e C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. C. Schik, Torino 2013⁴, 225.

³⁸ La figura che «mette in scena il problema degli opposti» e che «meglio esprime la natura dialettica dei sistemi retorici»: Bottiroli, *Retorica* cit. 60. V. inoltre P. Valesio, *Ascoltare il silenzio*, Bologna 1986, 154 s.

³⁹ Uno strumento retorico antico, che rappresenta «l'apporto più scandalosamente innovativo della retorica sofistica», per dirla con Mortara Garavelli, *Manuale* cit. 19.

L'esposizione appare così *vibrans et concitata*⁴⁰. Pure nel finale si scorge un ultimo elemento di *suspense*: quello dell'attesa dell'asta dei beni di Tullo⁴¹. E anche i ritratti dei personaggi hanno una funzione retorica. Rappresentano, infatti, degli esempi: quelli che ci servono per imparare a vivere, come Plinio scrive, nel concludere la sua lettera (*ad rationem vitae exemplis erudimur*)⁴².

Aurelio Arnese
Università di Bari
aurelio.arnese@uniba.it

⁴⁰ Avrebbe detto Quintiliano (*Inst. or.* 12. 9. 3).

⁴¹ *Epist.* 8.18.17: *expectabantur auctio*. L'*auctio hereditaria*, a cui doveva provvedere l'erede (cioè, nel caso in esame, la figlia di Tullo), in base a quanto riferisce Plinio concerneva quelle opere che, da uomo «talmente ricco», aveva accumulato («molte e antichissime statue» acquistate per «ornare i vasti giardini il giorno stesso in cui li aveva comprati») e che «giacevano dimenticate nei magazzini» (*fuit enim tam copiosus, ut amplissimos hortos eodem, quo emerat, die instruxerit plurimis et antiquissimis statuis: tantum illi pulcherrimorum operum in horreis, quae neglebat*). Ciò, ha da ultimo sostenuto Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome* cit. 337 (non reputando però la vendita circoscritta solo a tali beni), al fine di ottemperare ai legati a favore dei membri prossimi della famiglia (nipoti e coniuge). Tuttavia, questa finalità non affiora dalla lettera, mentre la limitazione dell'*auctio*, solo a quei beni esplicitamente menzionati, risulta alquanto precisa.

⁴² *Epist.* 8.18.12.

